

NULLA DOVUTO

SENSE DEL 4° CIRCOLO DEL-
L'ART. 10 LEGGE 7/2/79 N. 59



MASSIMATA

YCAE/N14/3177

00308

REPUBBLICA ITALIANA

R. G. N. 730/76

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

7497

Cron.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep.

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Ud. 27.10.1983

Dott. Cesare MOSCONE - Presidente - di

Sez. f.f. di - Primo Presidente -

Dott. Gaetano CAROTENUTO - Pres. di Sez. - Consigliere

» Andrea VELA - Pres. di Sez.

» Gaetano APETRA - Consigliere

» Alberto ZAPPULLI

» Carlo ALDANESE - Depositato in Cancelleria

» Giuseppe MENECHINO - oggi 20 DIC. 1983

» Aldo SCHERMI - IL CANCELLIERE

» Eduardio PIERANFONI - Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto iscritto al N. 730/76 R.G. AA. CC., proposto

- da

743 S.r.l. UNIONE ITALIANA PROPENE, in persona del Con-

sigliere Delegato in carica, e la ALHREX ALGERIENE

HANDELS - Import & Export -, in persona del legale

rappresentante e Amministratore pro-tempore, ambidue

elett. ta. date in Roma, alla Via S. a n. M a r i a

n° 36, presso l'avv. F. Pandolfo, in prima rappre-

sentenza e difesa dall'avv. Giovan Maria Ubertassi o

dall'avv. Enzo Bacceni, giusta mandato a margine del ricorso; la seconda, rappresentata e difesa dagli avv. ti Gianmaria Ubertazzi e Angelo Mastroandrea, giusta procura speciale per Notaio Pietro Fischer di Lugano in atti;

RICORRENTI

C O N T R O

E.P.C.H.A.P. - EMPRESA PUBLICA DE COMERCIALIZACION DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO, elett.te dom.ta in Roma, Piazza Trevi n. 86, presso gli avv. ti Gustavo Barbantini e Maria Teresa Barbantini, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale alle liti in atti;

CONTRORICORRENTE

S.n.c. SIMPA - S.p.A. NUTRIX - S.a.s. MANGIMI SAN MARCO - FA.MA.AR.CO;

INTEIMATE

Per il regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano, iscritto al N. 3668/74 R.G.;

Udita, nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 27 ottobre 1983, la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Schermi;

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Bruno Fabi, Avvocato Generale presso la Corte supre-

ma di Cassazione, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari il difetto di giurisdizione del Giudice italiano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10, 11 e 12 aprile 1974 la S.r.l. Unione Italiana Proteine con sede in Milano e la Alhimex Handels Import and Export Aktiengesellschaft con sede in Vaduz (Principato del Liechtenstein) esponevano: che esse hanno come oggetto principale della loro attività il commercio di prodotti agricoli per l'alimentazione del bestiame e, tra l'altro, l'importazione di farina di pesce dal Perù; che la farina di pesce è il prodotto della lavorazione di notevoli quantità di acciughe pescate nei mari territoriali del Perù; che unico ente di Stato venditore ed esportatore di tale prodotto è l'EPCHAP Empresa Pública de Commercialisation de Marina y Aceite de Pescado, con il quale i rapporti erano sempre intercorsi normalmente; che, in relazione agli acquisti effettuati nel 1972, esse attrici avevano effettuato vendite ad acquirenti del mercato italiano; che con telex del 25 settembre 1972 la S.p.A. Victoria con sede in Genova, agente della EPCHAP, aveva comunicato ad esse attrici che il Governo peruviano aveva vietato l'esportazione della farina e dell'olio

di acciughe a partire dal 1° ottobre 1972 in conseguenza di variazioni oceanografiche che avevano impedito una normale pesca e conseguentemente avevano sensibilmente diminuito le scorte di tale prodotto nel paese; che il 5 ottobre 1972 era stato concluso in Roma tra la EPCHAP e gli importatori un accordo in forza del quale l'esecuzione dei contratti in corso veniva sospesa ed i termini di consegna dei prodotti venivano rinviati; che con decreto del 21 marzo 1973 il Governo peruviano aveva autorizzato la EPCHAP ad adempiere le obbligazioni in corso nella misura del 30% della totale produzione esportabile (pari, per gli italiani, al 50% circa dei contratti in corso), rinviando ad ulteriore data la consegna del residuo; che la EPCHAP aveva spedito in Italia in due riprese il 43% ed il 22% del residuo (pari a circa il 12,5%); che i quantitativi ricevuti erano stati dagli importatori consegnati ai loro clienti; che con decreto del 7 novembre 1973 il Governo peruviano aveva definitivamente annullato i contratti esistenti fra la EPCHAP e gli acquirenti stranieri per la parte residua. Premesso ciò, ritenendo la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ed escludendo che nella specie potesse ravvisarsi un caso di forza maggiore, conveni

vano davanti al Tribunale di Milano la EPCHAP non
chè la S.n.c. Pezzullo Luigi e Figlio con sede in
Eboli (Salerno), la S.n.c. Galanti Imo con sede in
Latina, la ditta Camerin Dino con sede in Ormelle
(Treviso), la S.n.c. SIMPA con sede in Fossano (Cu-
neo), il Consorzio Agrario Provinciale di Venezia,
la Mangimi Aurora di Valderice (Trapani), la FA.
MA.AR.CO. di Mondovì, la Polle Piave Consorzio Pro-
duttori Agricoli di ViRorba (Treviso), la S.a.s. Man-
gimi San Marco con sede in Caerano San Marco (Treviso)
la S.p.a. Nutrix Industria Supermangimi con sede in
Palermo e la Molino Boschi con sede in Villanova di
Ravenna. Concludevano chiedendo: a) condannarsi la
EPCHAP a fornire ad esse attrici i quantitativi di
pesce peruviano tuttora dovuti a s^lde dei contratti
stipulati, da accertarsi in corso di causa, alle con-
dizioni e prezzo pattuiti, con riserva dei danni;
b) presc^o atto che esse attrici si dichiaravano pron-
te a consegnare secondo quanto ricevuto effettivamente
te dalla EPCHAP, accertare e stabilire che gli ob-
blighi nei confronti dei convenuti compratori ita-
liani non potevano essere adempiuti se non a segui-
to, nei limiti ed in proporzione delle effettive con-
segne di farina di pesce peruviana da parte della
EPCHAP; c) liberarsi in via definitiva esse attrici

da ogni obbligo qualora la domanda sub a) fosse respinta; d) in subordine, liberarsi comunque esse attrici da ogni obbligo nei confronti dei convenuti che fosse in contrasto con la domanda sub b).

La EPCHAP, costituitasi eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per essere stato pattuito nei contratti con le attrici il deferimento delle controversie ad arbitrato presso la Camera Arbitrale della Borsa Merci di Amburgo, la quale clausola compromissoria era valida in forza della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1963 n.62, nonché per inesistenza di alcun momento di collegamento con la giurisdizione italiana alla stregua dell'art.4 n.2 c.p.c.

Si costituivano anche la S.n.c. SIMPA, la S.a.s. Mengini San Marco e la S.p.a. Nutrix, le quali eccepivano l'incopetenza del giudice adito in virtù di clausola compromissoria (in arbitrati da eseguirsi in Italia) contenuta nei rispettivi contratti.

Gli altri convenuti rimanevano contumaci.

L'attrice S.r.l. Unione Italiana Proteine di dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti della S.n.c. Galanti Imo, della ditta Camerin Dino, della S.n.c. SIMPA, del Consorzio Agri-

rio Provinciale di Venezia, del Mangimificio Aurora, della ditta Molino Boschi, della S.n.c. Ezzullo Luigi e Figlio e della Pollo Piave Consorzio Produttori Agricoli di Villorba. La rinuncia non veniva accettata dalla S.n.c. SIMPA.

In pendenza di causa, la S.r.l. Unione Italiana Proteine e la Alhimex Allgemeine Handels Import and Export Aktiengesellschaft proponevano ricorso per regolamento di giurisdizione con atto notificato alla EPCHAP, alla S.n.c. SIMPA, alla S.p.a. Nutrix Supermangini, alla S.a.s. Mangini San Marco ed alla FAMARCO.

La ECHAP resisteva con controricorso.

Gli altri intimati non si costituivano.

Il Tribunale di Milano con ordinanza collegiale 4 ottobre 1976 separava la causa promossa dalle attrici nei confronti della EPCHAP e la causa promossa nei confronti degli altri convenuti e sospendeva il processo relativamente alla prima causa.

La S.r.l. Unione Italiana Proteine, con atto notificato alle controparti il 25 novembre 1980, dichiarava di rinunciare al ricorso.

La ECHAP ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come si è visto nella precedente narrativa,

la S.r.l. Unione Italiana Proteine, con atto notificato alle controparti il 24 novembre 1980, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La quale rinuncia, tempestiva e regolare, ha comportato l'estinzione di questo processo per regolamento di giurisdizione nei rapporti fra la rinunciante S.r.l. Unione Italiana Proteine e tutte le parti intimate.

Il ricorso, pertanto, deve essere esaminato nei soli rapporti fra la Alhimex Allgemeine Handels Import and Export Aktiengesellschaft e gli altri intimati.

La ricorrente sostiene che sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda da essa proposta nei confronti della EPCHAP perchè sono stati conclusi in Italia il contratto con quest'ultima ed il successivo accordo 5 ottobre 1972 con la medesima, perchè alcune delle obbligazioni sorte con tali contratti devono essere eseguite in Italia e perchè la domanda proposta nei confronti della EPCHAP è connessa con quelle proposte nei confronti degli acquirenti italiani. Esclude che la giurisdizione italiana, quanto alla causa nei confronti della EPCHAP, sia derogata da un valido compromesso in arbitri, perchè la relativa clausola contenuta nel contratto si limita ad esprimere genericamente

la volontà di compromettere in arbitri senza indicare nè il Tribunale arbitrale, nè la sua costituzione, nè la procedura arbitrale, ma rimettendo tali indicazioni ad altri documenti che le parti non hanno approvato per iscritto. Sostiene, infine, che nessuna questione di giurisdizione italiana può sorgere per le cause nei confronti degli altri convenuti, ai quali essa aveva rivenduto la merce, a fronte delle sollevate eccezioni di clausole compromissorie in arbitri rituali od irrituali;

Deve rilevarsi anzitutto che, come riconosce la stessa ricorrente, la questione di giurisdizione può essere sollevata e portata all'esame delle sezioni unite di questa Suprema Corte soltanto in relazione alla causa iniziata dalla Alhimex Allgemeine Handels Import and Export Aktiengesellschaft nei confronti della BECHAP, non anche in relazione alle cause iniziate, unitamente alla prima con lo stesso atto di citazione, dalla medesima odierna ricorrente nei confronti delle ditte italiane che acquistarono dalla suddetta la farina di pesce che sarebbe stata importata in Italia. Premesso che, come è incontroverso, tali contratti di rivendita furono conclusi e devono essere eseguiti in Italia, i subacquirenti italiani convenuti in giudizio han

no eccetto la pattuizione, nei rispettivi contratti, di clausole compromissorie in parte in arbitri rituali ed in parte in arbitri irrituali da eseguirsi in Italia, ed alcuni hanno inoltre eccetto che i lodi degli arbitri irrituali sono stati già emessi. Di fronte a tali eccezioni, le questioni che sorgono sono ^{di} incompetenza del Tribunale adito, per le clausole compromissorie in arbitri rituali, e di improponibilità della domanda, per le clausole compromissorie in arbitri irrituali.

Pertanto, il proposto regolamento di giurisdizione è inammissibile in relazione alle cause iniziate dalla Alhimex Allgemeine Handels Import and Export Aktiengesellschaft nei confronti dei suoi acquirenti italiani e deve, quindi, essere esaminato soltanto in relazione alla causa iniziata dalla suddetta nei confronti della EPCHAP.

Una clausola del contratto concluso fra le dette parti richiama per le altre clausole e condizioni, incluso l'arbitrato, non espressamente riprodotte lo "Hamburg Feeding Stuff Contract n.III a (EFAPI)", della Euromarket Federation of Animal Protein Importers.

Questo contratto tipo contiene una clausola la quale stabilisce che le controversie sorte e che

possono sorgere fra le parti contraenti saranno regola -11-
te da arbitrato, con esclusione di regolamento median
te tribunali ordinari, e precisa che, in mancanza
di diversa indicazione delle parti, l'organo arbi
trale è il Tribunale Arbitrale della Borsa di Ambur
go.

La validità di quella clausola compromissoria
e la sua idoneità ad escludere la giurisdizione ita
liana (se esistente per i criteri di collegamento
di cui all'art.4 c.p.c.) vanno accertate in applica
zione delle norme della Convenzione per il ricono-
scimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali
straniere adottata a New York il 10 giugno 1958, re-
sa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968
n.62.

Tale convenzione si applica al riconoscimento
ed all'esecuzione delle sentenze arbitrali rese, da
arbitri nominati per casi determinati o da organi
d'arbitrato permanenti ai quali le parti si sono sot
tonesse, nel territorio di uno Stato diverso da quel
lo dove il riconoscimento e l'esecuzione delle sen
tenze sono demandati (art.1, n.1 e 2). Ciascuno Sta
to contraente si è impegnato a riconoscere la conven
zione scritta con la quale le parti si obbligano a
sottomettere ad arbitrato tutte od alcune delle con

troversie sorte e che potrebbero sorgere tra di loro circa un determinato rapporto di diritto, contrattuale o non contrattuale, vertente su una questione suscettibile di essere regolata per via di arbitrato (art. II, n. 1); intendendosi per "convenzione scritta" una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmata dalle parti o contenuta in uno scambio di lettere o di telegrammi (art. II, n. 2^a). Il Tribunale di uno Stato contraente, investito di una lite su una questione riguardo alla quale le parti hanno concluso una convenzione scritta come sopra precisato, rimetterà le parti medesime all'arbitrato, su domanda di una di esse, salvo che constati che la detta convenzione è nulla, inefficace o non suscettibile di essere applicata (art. II, n. 3).

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, deve riconoscersi che nella specie esiste una "convenzione scritta" per clausola compromissoria ai sensi della citata Convenzione.

Invero, le parti, nel pattuire il deferimento ad arbitrato delle controversie che sarebbero potute insorgere fra di loro, hanno fatto espresso riferimento alla clausola compromissoria prevista nel contratto tipo EFAPI, in uso nel commercio interna-

zionale delle proteine animali; nel quale contratto
-13-
tipo, come si è visto, è designato quale organo ar-
bitrale, in mancanza di diversa indicazione delle
parti (che appunto non esiste nella specie), il Tri-
bunale Arbitrale della Borsa di Amburgo. Clausola
compromissoria, quella pattuita nella specie, il cui
contenuto è determinato per relationem perfectam,
perchè fa riferimento ad un uso internazionale in
quel settore commerciale, e perchè il regolamento del
procedimento arbitrale è quello del Tribunale Arbitra-
le della Borsa di Amburgo.

Stante la validità della clausola compromisso-
ria, che deferisce la controversia al Tribunale Arbi-
trale della Borsa di Amburgo, in applicazione della
citata Convenzione, non sussiste, in relazione alla
detta causa, la giurisdizione italiana, derogata da
quella clausola compromissoria. Né si pone il proble-
ma della connessione con le altre cause promosse da
gli importatori nei confronti dei subacquirenti ita-
liani, ai sensi dell'art.4 n.3 c.p.c., stante la di-
sposta separazione delle cause.

In conclusione, deve essere dichiarato estinto
il processo per regolamento di giurisdizione nei rap-
porti fra la S.r.l. Unione Italiana Proteine e tutte
le parti intimato, deve essere dichiarato il difetto

di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla causa vertente fra la Alhimex Allgemeine Handels Import and Export Aktiengesellschaft e la EPCHAP e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso in relazione alle cause vertenti fra la detta ricorrente e gli altri intimati.

Ricorrono giusti motivi che inducono a dichiarare interamente compensate le spese di questa fase del giudizio tra la S.r.l. Unione Italiana Proteine e la EPCHAP e le spese dell'intero giudizio tra la Alhimex Allgemeine Handels Import and Export Aktiengesellschaft e la EPCHAP.

Nulla è da decidere sulle spese di questa fase del giudizio nei confronti degli altri intimati.

P.Q.M.

La Corte

Dichiara estinto il processo di regolamento di giurisdizione nei rapporti fra la S.r.l. Unione Italiana Proteine e tutti gli intimati, compensando fra la detta ricorrente e la EPCHAP le spese di questa fase del giudizio;

Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla causa vertente fra la Alhimex Allgemeine Handels Import and Ex-



port a la EPCEAP, compensando fra le dette parti

-15-

le spese dell'intero giudizio;

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti degli altri intimati, rispetto ai quali nulla è da decidere sulle spese di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite della Corte di Cassazione, il 27 ottobre 1983.

WWW.NEUYORKCONVENTION.ORG